



All.B7

REGIONE BASILICATA  
DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE

## **AMBITO ZONALE ALTO AGRI**

R.Inf/SRS

### **REGOLAMENTO SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER LE BAMBINE E PER I BAMBINI**

#### **Art. 1 Premessa**

I Comuni associati dell'ambito sociale di zona Alto Agri promuovono nel proprio territorio, la nascita di servizi residenziali destinati alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio sociale, economico e psicologico.

A tal fine sono identificate tre distinte "funzioni" di servizi residenziali: la pronta accoglienza per le emergenze, l'accoglienza in comunità con operatori e quella in comunità con una coppia di riferimento.

Sono servizi semiresidenziali quelli realizzati attraverso la modalità del Centro Diurno, o dell'accoglienza diurna presso le comunità residenziali.

La programmazione anche finanziaria di tali interventi è rinviata al piano sociale di zona.

Un primo obiettivo che caratterizza l'accoglienza residenziale è la consapevolezza, e la necessità, di rappresentare un intervento a termine. La comunità residenziale, comunque articolata, è un passaggio non una sistemazione definitiva; dalla "pronta accoglienza" alle accoglienze prolungate, anche oltre i 18 anni, è decisivo concentrare le risorse affinché i soggetti accolti siano aiutati a progettare e realizzare il proprio futuro oltre la comunità. L'equilibrio da trovare è tra un tempo di permanenza che sia il più breve possibile, comunque adeguato ai bisogni ed ai problemi della/del minore accolto, e un tempo vissuto intensamente ed utilmente per favorire l'acquisizione e/o il recupero di identità personale, sicurezza interiore, capacità relazionali, competenze. Che la comunità di accoglienza si impegni per il proprio superamento, è un obiettivo ma anche una sfida, da raccogliere e rilanciare in maniera originale e aderente alle diverse esigenze personali e territoriali

## **TITOLO I LA COMUNITA' DI ACCOGLIENZA**

#### **Art. 2 La Comunità di accoglienza: definizione e obiettivi generali**

Con il generico termine di Comunità di accoglienza si intende una struttura educativo-assistenziale residenziale rivolta a bambine/i e ragazze/i definita come ambiente di vita che sostituisce temporaneamente il nucleo familiare, caratterizzata da un clima di relazioni finalizzate a soddisfare adeguatamente i bisogni di identificazione, di costruzione dell'individualità, di relazione, di appartenenza, di espressione, di autonomia, di riservatezza dei soggetti accolti. Obiettivi di questo intervento sono:

- farsi carico, nella logica della condivisione, della promozione, della protezione, della salvaguardia, della soddisfazione dei bisogni e delle necessità complessive dei soggetti in età evolutiva accolti;
- favorire nei soggetti accolti una maturazione psicologica, relazionale e sociale in vista del loro reinserimento in famiglia o comunque dell'adeguato inserimento nella società

#### **Art. 4 Progetto educativo e di funzionamento comunità' di accoglienza**

1. L'impostazione del lavoro, in una realtà come quella della comunità, è orientata verso:

- la valorizzazione delle potenzialità di ciascun bambino
- l'acquisizione di elementi di sempre maggiore autonomia
- l'ampliamento delle possibilità relazionali
- l'interazione attiva con il contesto del territorio

La Comunità va quindi intesa non come spazio di puro contenimento, ma come struttura quotidiana capace di progettarsi a misura del bambino, proponendosi certamente come spazio di "passaggio", ma ricco di esperienze utili ad accompagnare in chiave evolutiva il percorso dei bambini ospitati.

2. La definizione del ruolo sociale di una struttura che accoglie bambini è senza dubbio condizionata, da un lato, dalla specificità dei bisogni ai quali deve rispondere e, dall'altro lato, dal tipo di rapporto che la struttura è in grado di stabilire con gli altri "attori" del territorio che ruotano attorno ai bambini ( famiglia, scuola, servizi sociali, strutture ricreative, ecc.).

3. La caratteristica principale è di porsi come "ambiente di vita" dove, quotidianità ed attività si integrano. In questo modo ci è centrale poter configurare la comunità come una struttura educativa dove la relazione quotidiana permette la manifestazione e la cura di comportamenti diversificati ed autonomi, nel quadro di progetti che investono la vita reale dei bambini. La comunità dovrebbe quindi riproporre un clima "familiare", senza simulare la famiglia, ma riproponendo esperienze di appartenenza e separazione, di autonomia ed unione in grado di sostenere affettivamente e materialmente il percorso di crescita dell'identità personale dei bambini.

4. La comunità esiste dunque per rispondere, in generale, ad un bisogno di tipo sociale, strettamente connesso ad esigenze educative: accogliere dei bambini in difficoltà che non hanno potuto trovare un contesto familiare equilibrato in grado di tutelare la sua crescita "normale". Il ruolo della comunità è dunque molto delicato. Le esperienze vissute da un bambino nei suoi primi anni di vita costituiscono una base affettiva/cognitiva/relazionale/espressiva che condiziona inevitabilmente la costruzione della sua personalità. In tale prospettiva, trattandosi di bambini che presentano problemi di "destrutturazione" della propria personalità, o comunque il rischio di veder acuiti disagi di fondo, appare prioritario impostare il progetto complessivo della comunità verso la progressiva "ristrutturazione" delle capacità e potenzialità positive dei bambini, ponendo nuove basi per la conduzione di un'esistenza non marginale. In altri termini, la comunità si deve organizzare attorno all'obiettivo di attivare dei profondi "cambiamenti", significativi per l'utente, sul piano delle relazioni, delle abilità sociali, della

personalità, dell'equilibrio affettivo e, cosa fondamentale, della propria "autorappresentazione".

### **Art. 5 Gli Operatori e l'organizzazione**

Ogni educatore deve essere:

1. un riferimento di "autorità autorevole"
2. un facilitatore degli scambi psico-sociali
3. un riferimento affettivo e di sicurezza
4. creatore di occasioni per scoperte e nuovi rapporti spazio-temporali

Complessivamente agli educatori che verranno impegnati, la Cooperativa deve assicurare un supporto formativo in grado di assicurare il consolidamento di competenze:

- **pedagogiche:** per trasformare le relazioni in strutture coscienti di evoluzione
- **psicologiche:** per gestire la dimensione affettiva, emotiva del lavoro
- **sociologiche:** per analizzare e costruire realistiche reti di intervento
- **di animazione:** per affrontare la relazione anche in termini di attività
- **preventive:** per impostare specifici interventi volti all'acquisizione di abilità personali e sociali in grado di contrastare processi di deterioramento.

Tale supporto formativo è fornito attraverso quattro strumenti privilegiati:

1) la supervisione del servizio 2) la continuità delle riunioni d'équipe ed il coordinamento "sul campo" del lavoro 3) la partecipazione ad attività di formazione specifiche 4) la partecipazione ad iniziative di aggiornamento "esterne".

L'obiettivo di fondo resta quindi quello di attivare "dei cambiamenti nella persona attraverso l'acquisizione di nuove forme di pensiero, di comportamento, di autorappresentazione e relazione quotidiana", per valorizzare in questo modo il senso duraturo di una struttura fondamentale "di transizione" come la Comunità di accoglienza.

La comunità di accoglienza deve prevedere un organico di operatori articolato nella misura minima come segue:

- da 1 a 5 educatori, ivi compreso uno psicologo, ( di cui uno con funzioni di coordinamento), di ambo i sessi
- 2 assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, ovvero ausiliari

In aggiunta, a seconda dei casi, si possono prevedere maestri d'arte, e personale volontario

In attesa di ulteriori indicazioni da parte della Regione, gli educatori devono possedere i seguenti requisiti:

- diploma di scuola magistrale, o di liceo pedagogico, con esperienza almeno biennale nei servizi all'infanzia, o qualifica di operatore dei servizi per l'infanzia riconosciuta dalla Regione Basilicata
- laurea in scienze dell'educazione, psicologia con abilitazione all'esercizio della professione, sociologia, per le figure di coordinamento.

#### **Art. 6 Modalità di presa in carico**

La modalità operativa di presa in carico (*Ammissione*) si snoda attraverso i seguenti passaggi:

1. Presentazione del caso da parte del Servizio richiedente al Responsabile della comunità
2. Presentazione di documentazione scritta sulla situazione del bambino che s'intende inserire.
3. Presentazione del caso al Coordinatore interno dell'équipe ed all'équipe stessa per valutare l'inserimento.
4. Incontro col Servizio richiedente per mettere a punto lo specifico Progetto Educativo Individuale.
5. Richiesta della documentazione sanitaria, provvedimenti del Tribunale, permessi di soggiorno, autorizzazioni varie, ecc.

Tale processo viene attivato e seguito dall'assistente sociale del Comune di concerto con il Coordinatore Interno della Comunità.

Il Progetto Educativo che viene inizialmente formulato di concerto coi Servizi e con l'équipe della Comunità, viene verificato in itinere attraverso incontri periodici fissati coi Servizi richiedenti.

Le dimissioni avvengono sulla base di due principali modalità:

- a) ad ultimazione del Progetto Educativo Individuale previsto; b) in base ad una decisione assunta di concerto tra Servizi, équipe della Comunità e cooperativa a seguito di eventi o situazioni nuove.

Di principio, non vengono dimessi bambini senza che sia stata garantita una nuova situazione di accoglienza.

#### **Art. 7 Caratteristiche della struttura**

La Comunità deve essere possibilmente collocata in residenze che hanno la caratteristica della civile abitazione, ma con gli accorgimenti di seguito descritti.

1. La cellula abitativa deve caratterizzarsi come ambiente familiare comunitario, le camere da letto devono avere una superficie minima di 9 mq per un posto letto, 12 mq per due letti e 18 mq per 3 letti. Tutte le camere devono essere arredate garantendo la personalizzazione dell'ambiente da parte dei ragazzi.
2. Devono essere previsti 4 servizi igienici completi di tutti gli apparecchi sanitari, di cui 3 situati al piano delle camere da letto
3. La cucina e la dispensa di tipo familiare devono comunque avere un'ampiezza e una dotazione di attrezzature commisurate alla capacità ricettiva del servizio, in ogni caso il locale cucina non deve avere una superficie inferiore 18 mq.

4. La sala da pranzo, possibilmente comunicante con il soggiorno deve avere una superficie non inferiore a 25 mq.
5. Il soggiorno o sala per attività comunitarie deve avere una superficie non inferiore a 25 mq
6. E' opportuno, anche se facoltativo, che la residenza abbia uno o più locali destinati ad attività in comune
7. Tutti gli spazi devono avere un buon rapporto tra luminosità e superficie
8. Gli arredi devono garantire adeguate condizioni di sicurezza.
9. L'unità abitativa deve essere situata possibilmente nel centro abitato in struttura autonoma.

La struttura nel suo complesso deve essere dotata di tutte le autorizzazioni in materia di igiene, sicurezza, nonché in materia di sicurezza degli impianti.

#### **Art. 8 Procedure per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento**

Il Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, rilascia l'autorizzazione al funzionamento sulla base di quanto stabilito dalle leggi regionali. In attesa della legge regionale da emanarsi in attuazione del decreto del ministero della Solidarietà sociale su "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale" ai sensi dell'art. 11 comma 1 e degli art. 8 e 9 comma 3 lettera f) della legge 328/2000, il Comune rilascia l'autorizzazione provvisoria in presenza dei requisiti richiamati nell'art. 8 del presente regolamento previa domanda alla quale deve essere allegato il progetto educativo della Comunità.

L'autorizzazione è revocata qualora non vengano rispettati i requisiti minimi che ne hanno determinato il rilascio.

#### **Art. 9 Vigilanza**

La vigilanza sul funzionamento della struttura e sul mantenimento degli standard, spetta al Comune in cui ha sede la Comunità.

## **TITOLO II**

### **Pronta accoglienza Residenziale e comunità familiari**

#### **Art. 10 Pronta accoglienza: definizione e obiettivi**

Per "pronta accoglienza" s'intende la funzione di sopperire con tempestività a situazioni d'emergenza che si caratterizzano per un bisogno immediato e temporaneo di ospitalità, mantenimento e protezione del soggetto in età evolutiva. È quindi un luogo che, temporaneamente e per il periodo più breve possibile in attesa di soluzioni più adeguate, garantisce il soddisfacimento dei bisogni quali alloggio, vitto, sicurezza, tutela.

#### **Art. 11 Localizzazione**

La pronta accoglienza è strutturata come disponibilità di posti all'interno della Comunità di accoglienza.

## **Art. 12 Funzionamento**

- Funzionamento permanente e pronta disponibilità nell'arco delle 24 ore, per l'intera settimana e per tutto l'anno: può agire aumentando l'entità delle rette di mantenimento (in considerazione della particolarità dell'impegno e della esiguità dei posti, rispetto ai costi fissi della struttura) o sulla retribuzione forfetaria della reperibilità.
- Rapporto alto tra personale educativo/assistenziale e accolti per garantire la necessaria attività di tutela, di analisi del caso e di superamento della fase acuta del problema: uno strumento utilizzabile può essere la flessibilità nel lavoro concordata e formalizzata tra comune e gestori della pronta accoglienza, garantendo tutela adeguata agli operatori.
- Modalità strutturata ed integrata con i servizi sociali e sanitari competenti di valutazione della problematica generale dell'utente e individuazione delle risposte più adeguate e risolutive della sua situazione: formalizzando incontri periodici e protocolli di intervento concertato e coerente, incentivando il coinvolgimento delle diverse figure professionali nella individuazione del percorso successivo all'emergenza.
- Percorsi di aggiornamento e formazione permanente operatori: con l'organizzazione di moduli formativi specifici (sulla tematica dell'emergenza), trasversali (rispetto alle diverse professionalità) e trasferibili (con opportuni adeguamenti, in altri contesti territoriali).

## **Art. 13 Comunità familiare: premessa**

Facendo riferimento all'aggettivo familiare appare opportuno evidenziare la diversità esistente tra le "comunità familiari", imperniate sulla presenza di una famiglia o adulti residenti, e le "comunità di accoglienza", condotte da operatori non residenti. Le due diverse formule organizzative hanno differenti implicazioni, che non possono essere sottovalutate, sul clima, sulle relazioni, sull'assetto e sull'intervento educativo all'interno della comunità.

## **Art. 14 Definizione e obiettivi**

La Comunità familiare è luogo di accoglienza e comunità di vita fondata sulla presenza a tempo pieno di una coppia, con o senza figli, o comunque di adulti conviventi con le/gli bambine/i accolti all'interno della comunità, sostenuta dalla presenza di operatori.

Un obiettivo peculiare di questa tipologia di intervento è offrire una esperienza di accoglienza familiare, modello e riferimento per la ricostruzione di rapporti affettivi parentali, in situazione di carenza o di disgregazione del nucleo familiare, con il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine.

In particolare è destinata a bambini e adolescenti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

I contenuti qualificanti di questa tipologia di intervento sono per lo più analoghi a quelli indicati per le Comunità di Accoglienza (cui si può fare riferimento), anche se si evidenziano alcuni aspetti peculiari cui corrispondono possibili strumenti operativi.

#### **Art. 15 Capienza e caratteristiche dell'abitazione**

La comunità familiare ospita non più di 6 bambini, è collocata in residenze che hanno la caratteristica della civile abitazione.

I requisiti strutturali devono quindi corrispondere a quelli previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione.

#### **Art. 16 Connessioni operative con la Comunità di accoglienza**

La Comunità familiare è connessa alla comunità di accoglienza, per l'ottimizzazione delle risorse professionali e materiali, per la costruzione di eventuali percorsi di passaggio dalla comunità alla comunità familiare.

#### **Art. 17 Integrazione della Comunità familiare nell'ambiente urbano:**

I Comuni associati incentivano i progetti in cui la Comunità familiare sia promotrice di attività ed iniziative sociali, in cui si prevede la sua partecipazione alle opportunità offerte dal contesto sociale anche attraverso l'utilizzo di tutti i servizi e gli spazi organizzati offerti dal territorio (istituzionali, del pubblico e del privato, formalizzati o no), in cui si attivi la sensibilizzazione del territorio per un indispensabile "vicinato sociale".

#### **Art. 18 Comunicazione di avvio attività**

Le comunità familiare non sono soggette all'obbligo dell'autorizzazione al funzionamento, ma hanno l'obbligo della comunicazione di avvio attività ai fini di consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte del Comune.

### **TITOLO III CENTRI DIURNI**

#### **Art. 19 Definizione generale**

I Centri educativi diurni (oppure Centri socio-educativi o Centri diurni) sono una risorsa territoriale per rispondere alle esigenze di bambine/i in età della scuola di base, ossia di preadolescenti che necessitano di un sostegno educativo finalizzato alla prevenzione secondaria del disagio, od anche una risorsa per bambine/i o ragazze/i che necessitano di un sostegno educativo dopo il rientro in famiglia successivo ad un periodo di collocamento in comunità.

Tale servizio è in grado di rispondere in modo continuativo - anche sei giorni alla settimana dal pranzo (eventualmente compreso) a prima di cena - ed in diversi casi anche con uscite/iniziativa serali e nei fine settimana. La particolarità delle situazioni che le/i bambine/i presenta (l'utilizzo del Centro da parte di alcuni soggetti può rientrare

nell'ambito di provvedimenti assunti dal Tribunale per i minorenni) inducono ad un utilizzo del Centro mirato: a differenza di quanto avviene per i Centri di aggregazione, che sono a libero accesso, in questo caso l'accesso è filtrato dai servizi sociali di base che utilizzano tale servizio sulla base di un progetto socio-educativo complessivo che riguarda il soggetto in età evolutiva e la sua famiglia che può avere durata anche superiore all'anno. La capacità ricettiva di un servizio di questo tipo è necessariamente ridotta per permettere di mantenere il rapporto operatori - utenti ad un livello che rende possibile lo sviluppo della progettualità educativa.

### **Art. 20 Modalità organizzative**

Si configurano due modalità di organizzazione: l'una che caratterizza il Centro maggiormente come una Comunità alloggio diurna, con un riferimento stabile di rapporto fra ragazzi inseriti ed operatori, dove l'intervento avviene prevalentemente nel Centro ed è mirato alla relazione interpersonale pur essendovi attività integrate nel territorio.

L'altra che si configura con attività educative maggiormente flessibili ed articolate che prevedono specifici momenti di intervento nel Centro ed altri in attività esterne nel territorio.

Le due modalità organizzative possono integrarsi in forma flessibile in base alla natura del progetto individuale dei ragazzi inseriti.

### **Art. 21 Attività**

L'attività svolta nei Centri educativi diurni è centrata, ovviamente, sul le/i bambine/i ma una parte consistente delle energie sono dedicate anche al rapporto con le famiglie, con le scuole e con le risorse aggregative e di tempo libero del territorio.

Gli elementi di maggior qualificazione del Centro sono:

- la capacità di costruire e far convivere progettualità educativa individualizzata e progettualità educativa di gruppo,
- la capacità di ascolto ed accoglienza di bambine/i fondamentale al fine di poter diventare per loro un punto di riferimento significativo,
- la capacità di integrare le/i bambine/i accolti nel territorio, onde evitargli ulteriori processi di emarginazione e stigmatizzazione sociale.

Il Centro educativo diurno è in grado di porre grande attenzione al/alla bambino/a proprio grazie all'intensa e quotidiana relazione educativa ed al ruolo di "contenitore" positivo che rappresenta - in questo caso – la struttura a disposizione.

Ovviamente nel caso il Centro si occupi di preadolescenti si tratta di saper cogliere ed accogliere anche la dimensione di forte attrattiva esercitata dagli amici delle/dei bambine/i frequentanti il Centro, al fine di non porre questo in contrapposizione ed antagonismo alle relazioni di gruppo informale. Tale esigenza apre notevoli scenari al Centro rispetto alla sua capacità di integrarsi, in una prospettiva di rete, con altre iniziative e servizi operanti nel territorio quali comunità alloggio, educativa domiciliare, educativa territoriale e di strada.

Le attività specifiche dei Centri educativi diurni sono connesse allo studio ed alla socializzazione nel tempo libero. Concretamente ciò si può tradurre in proposte di attività differenziate, da sviluppare insieme bambine/i ed operatori, in gruppo piuttosto che in situazioni individuali:

- Sostegno scolastico: tale occasione è utilizzata come opportunità per sviluppare processi di cambiamento nel modo di affrontare da parte del bambino e della



bambina il problema dello studio sia sotto il profilo del significato che gli viene attribuito sia delle modalità con cui viene sviluppato.

- Gioco e sport: sono occasioni per aiutare i bambini e le bambine a comunicare tra coetanei e con adulti in modo diverso da ciò che avviene in famiglia e nella scuola ma anche in modo diverso da ciò che avviene in strada tra amici coetanei.
- Laboratori di manualità ed espressività: il rapporto con le cose e con la materia è un fattore centrale nel processo di crescita del bambino e il Centro educativo diurno può sostenere adeguatamente i bambini nell'esigenza di conoscere e capire se stessi e le relazioni con l'ambiente e gli individui attraverso l'esplorazione e la manipolazione. Attraverso queste attività il bambino è stimolato a ragionare, a pensare, a misurare la realtà, a conoscere altro da sé, a considerare i risultati strettamente dipendenti dalla propria azione.

Il Centro estende il proprio raggio d'azione temporale oltre l'anno scolastico: nel periodo estivo, infatti, può promuovere iniziative diversificate che focalizzano maggiormente la dimensione ludica e sportiva in relazione ad un più intenso rapporto con l'ambiente "natura" (soggiorni, gite...) piuttosto che con la città.

### **Art. 21 Risorse professionali**

Per la gestione di un Centro educativo diurno le figure professionali adeguate sono essenzialmente quella dell'educatore (principale) e dell'animatore, ma va sottolineata l'importanza sia della collaborazione di docenti per lo svolgimento delle attività di recupero scolastico sia dei Servizi sociali territoriali nonché del supporto che può essere messo a disposizione attraverso un'attività di supervisione professionale dell'équipe degli operatori. L'educatore del Centro educativo diurno è laureato in scienze dell'educazione, o laureato in psicologia con l'abilitazione all'esercizio della professione.

Il rapporto è di 1 educatore ogni 5 bambini, e di un animatore ogni 10. Il massimo di capienza del centro diurno è di 10 bambini.

### **Art. 22 Allargamento delle attività**

Se lo spazio disponibile consente, la struttura del centro diurno può ospitare anche le attività di centro aggregativo per preadolescenti, o di laboratori aperti per preadolescenti. Quindi i due centri possono coincidere fisicamente nella stessa struttura, per cui si può avere che il centro educativo condivide tutte o in parte le attività del centro aggregativo. Questa situazione è consentita quando gli spazi ampiamente disponibili siano in ogni caso identificabili separatamente e distinti nello svolgimento delle diverse attività progettuali, in modo da non interferire con il percorso dei progetti educativi individualizzati dei ragazzi inseriti nel centro diurno, in particolare quando gli utenti del centro diurno, per un periodo prevedibile di almeno 6 mesi o nell'arco dei mesi estivi, è inferiore a 5.

In luogo del centro di aggregazione è possibile comprendere, date le condizioni sopra descritte, nella medesima sede fisica del centro diurno, attività ludiche aperte al quartiere che possono essere condivise dagli utenti del centro diurno coerentemente al progetto educativo individuale.

### **Art. 23 Caratteristiche e collocazione della struttura**

La sede del Centro diurno è collocata su un unico livello, al piano terra o piano rialzato, nel centro abitato o in zone periferiche popolate ed è articolata in spazi a precisa destinazione:

- una sala laboratorio (due in caso di allargamento delle attività) di almeno 20 mq

- una sala per le attività ludiche di almeno 20 mq (di 30 mq per l'allargamento delle attività)
- una sala lettura biblioteca, destinata alle attività di studio e di sostegno scolastico di almeno 15 mq
- una sala per il pranzo di almeno 15 mq
- ingresso
- ufficio
- deposito o ripostiglio
- un bagno per gli operatori
- un bagno con almeno 3 servizi per gli utenti

L'eventuale cucina per la preparazione interna dei pasti, deve avere le caratteristiche della civile abitazione e comunque ben areata e con una superficie non inferiore ai 10 mq.

#### **Art. 24 Procedure per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento**

Il Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, rilascia l'autorizzazione al funzionamento sulla base di quanto stabilito dalle leggi regionali. In attesa della legge regionale da emanarsi in attuazione del decreto del ministero della Solidarietà sociale su "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale" ai sensi dell'art. 11 comma 1 e degli art. 8 e 9 comma 3 lettera f) della legge 328/2000, il Comune rilascia l'autorizzazione provvisoria in presenza dei requisiti richiamati nell'art. 8 del presente regolamento previa domanda alla quale deve essere allegato il progetto educativo della Comunità.

L'autorizzazione è revocata qualora non vengano rispettati i requisiti minimi che ne hanno determinato il rilascio.

### **TITOLO IV** **DISPOSIZIONI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE** **COORDINATA E ASSOCIATA**

#### **Art. 25 Ruolo e funzioni del Comune Capoparea**

Il Comune capoparea per conto dei Comuni associati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel piano regionale socio-assistenziale, nel piano sociale di zona, nella convenzione per la gestione associata approvata nella Conferenza dei sindaci riunita in data \_\_\_\_\_, fatto salvo quanto già disposto nei precedenti articoli, ha il compito di:

- Promuovere e/o sviluppare l'accordo di programma per l'area Infanzia e adolescenza
- Vigilare sul rispetto dell'accordo e sulla sua effettiva applicazione
- Sviluppare e attuare tutti i processi amministrativi necessari all'attuazione dell'intervento in favore dei bambini e delle bambine stabilito in sede di piano sociale di zona e disciplinati nel presente regolamento ossia:
  - indire gara unica di appalto a concorso, di durata triennale, secondo le modalità già stabilite in sede di piano di zona, nonché nell'art.15 della convenzione per la gestione associata, e in base al bando di gara tipo fornito dalla Regione per l'attivazione dei servizi di cui al presente regolamento e previsti nel psz
  - stipulare il relativo contratto in seguito all'aggiudicazione
  - provvedere al pagamento dei corrispettivi alla cooperativa sociale affidataria
  - vigilare sul rispetto del contratto, con la collaborazione dei singoli comuni

- Gestire la tesoreria unica per i servizi in area infanzia aprendo apposito capitolo in partite di giro
- Garantire il raccordo tra servizi residenziali e semiresidenziali e altri servizi territoriali e sviluppare le relazioni con l'Azienda Usl e gli altri soggetti istituzionali e sociali presenti sul territorio

E' stabilito che la gara per l'affidamento in gestione del centro diurno è connessa alla gara per l'affidamento in gestione del servizio di assistenza domiciliare per l'infanzia e l'adolescenza.

**Art. 26 Rapporti tra Comune Capoaerea e Comune Capofila**

1. Il Comune capofila entro 10 giorni dal trasferimento dei fondi da parte della Regione Basilicata trasferisce a sua volta presso la tesoreria del Comune capoaerea le risorse per l'attuazione degli interventi di cui al presente regolamento.
2. Il Comune capoaerea imputa le risorse su un apposito capitolo in partita di giro.
3. Il Comune capoaerea entro 60 giorni dalla conclusione della prima annualità di intervento ossia entro il 2 marzo dell'anno successivo presenta al Comune Capofila, sulla base delle schede e delle griglie fornite dalla Regione Basilicata, dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata dalla documentazione finanziaria da cui risulti chiaro l'eventuale avanzo di risorse, l'ammontare delle risorse impegnate e spese.

**Art. 27 Costo dei servizi e delle attività compresi nel presente regolamento**

I Comuni attraverso il presente regolamento stabiliscono che, fermo restando il budget previsto nel piano sociale di zona, il costo dei servizi è determinato dal concorrente aggiudicatario in sede di gara, con l'offerta economica per la gestione anche in relazione all'obbligo della fornitura o meno della struttura. In ogni caso occorrerà garantire il rispetto di quanto stabilito dalla legge 7 novembre 2000, n. 327.

Il costo così determinato si intende variato annualmente in relazione all'indice Istat.

**Art. 28 Rispetto del regolamento**

Il presente regolamento è applicato da tutti i Comuni dell'ambito sociale di zona Alto Agri, è approvato dalla Conferenza dei sindaci e dai consigli comunali.

Il presente regolamento è sottoposto a verifica annuale in sede di Conferenza dei sindaci e può essere modificato in qualsiasi momento su richiesta di almeno un terzo dei Comuni associati.

Le modifiche al regolamento sono approvate in sede di Conferenza dei sindaci e nei consigli comunali.

**Art. 29 Norma finale**

Per quanto non disciplinato da presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel piano socio-assistenziale regionale, nel piano sociale di zona, alla legge 8 novembre 2000, n. 328, alle altre leggi nazionali e regionali, vigenti o da emanarsi, nelle materie in questa sede regolate o ad esse connesse.